

**Protocollo di Intesa**

**tra**

**Birra Peroni S.r.l.**

**e**

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**

**Birra Peroni S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Renato Birolli, 8, nella persona del Presidente e Amministratore Delegato Enrico Galasso, nato a Roma il 16.09.1972, a Roma domiciliato per la carica presso la sede dell'azienda

**E**

Il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, con sede legale in Roma, Via Po 14, di seguito CREA, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO, nato il 18.09.1957, a Cosenza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

**PREMESSO CHE**

**A) Birra Peroni S.r.l.**

- è una Società che opera dal 1846 nella produzione della birra di alta qualità e rappresenta un marchio storico dell'industria birraria nazionale;
- con i suoi stabilimenti produttivi di Bari, Roma e Padova produce nel nostro Paese circa 5 mln di ettolitri di birra, di cui circa 1 mln destinati al mercato estero;
- realizza prodotti a forte connotazione nazionale utilizzando come materia prima orzo prodotto nel nostro Paese secondo i più alti standard di qualità, contribuendo così alla crescita del "made in Italy" nel settore agroalimentare, primario fattore trainante dell'economia nazionale;
- è un'icona del Made in Italy e contribuisce allo sviluppo del settore agroalimentare nel mondo;
- pone al centro della propria visione imprenditoriale la sostenibilità dei processi produttivi dal campo alla trasformazione dei prodotti fino alla distribuzione dei prodotti finiti;
- svolge la sua attività nel rispetto dei valori della tradizione birraia ma con una forte spinta verso l'innovazione tecnologica dei processi produttivi e la sostenibilità

ambientale, al fine di rendere più efficienti le pratiche industriali.

**B) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (in prosieguo: CREA)**

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

**C)** In tale quadro, le parti concordano sulla necessità di adottare una strategia condivisa per ideare e realizzare attività di ricerca e sperimentazione di comune interesse, nonché iniziative mirate alla formazione agricola, all'innovazione, all'informazione e divulgazione in agricoltura.

A tal fine le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

**Art. 1**

*(Valore delle premesse)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

*(Finalità)*

La collaborazione fra il **Birra Peroni S.r.l.** e **CREA** si caratterizzerà prioritariamente per

le seguenti finalità:

- favorire la ricerca e la diffusione dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nei settori che compongono la filiera della birra;
- dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio;
- divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi;
- promuovere e valorizzare iniziative nell'ambito della rete rurale nazionale di intesa con il MiPAAF, le Regioni e le Province autonome italiane.

### **Art.3**

#### *(Tipologia delle azioni programmatiche)*

La **Birra Peroni S.r.l.** e il **CREA**, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, informazione e formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, finalizzati al miglioramento delle produzioni nazionali della birra, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva.

A tal fine le Parti intendono, mediante specifiche convenzioni attuative:

- fornire consulenza, informazione e metodi per la gestione aziendale e la valutazione economica delle scelte operative, anche attraverso il web e la formazione a distanza;
- supportare le aziende ordeicole nell'adozione di tecnologie di precisione per la gestione delle colture, il monitoraggio continuo, e lo sviluppo evolutivo di modelli avanzati per l'integrazione di fonti multiple di dati, compresi i dati meteorologici;
- svolgere attività di formazione per gli agricoltori impegnati nella produzione di orzo distico da birra o interessati ad avviarne la produzione, con particolare riferimento a tecniche colturali sostenibili nell'uso delle risorse naturali e ambientali nonché sul tema dell'innovazione genetica;
- promuovere il diretto coinvolgimento delle imprese agricole e delle loro rappresentanze nel processo di realizzazione e di progettazione dell'innovazione.

### **Art. 4**

#### *(Comitato di indirizzo strategico)*

E' istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per **Birra Peroni S.r.l.** e 2 per il **CREA**; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne il **CREA**, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale -, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne **Birra Peroni S.r.l.**, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno, predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

## **Art. 5**

### *(Attivazione delle azioni programmatiche)*

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

## **Art. 6**

### *(Oneri finanziari)*

Il presente Protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3-5.

## **Art. 7**

### *(Proprietà e utilizzazione dei risultati)*

In tali convenzioni attuative, alla luce di quanto riportato all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

## **Art. 8**

### *(Entrata in vigore e durata)*

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 3 (tre) anni.

Tale Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza,.

## **Art. 9**

### *(Recesso)*

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

## **Art. 10**

### *(Controversie e foro competente)*

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

## **Art. 11**

### *(Oneri fiscali)*

Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta da **Birra Peroni Srl**.

## **Art. 12**

### *(Protezione dei dati)*

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del Protocollo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto.

Pertanto con la formalizzazione del Protocollo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

## **Art. 13**

### *(Responsabilità amministrativa)*

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

## **Art. 14**

### *(Norme finali)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di

approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 6, 8, 11, 12, 13.

Letto confermato e sottoscritto in Roma... addì 23 marzo 2021

Per il CREA  
Il Presidente

Prof. Carlo Gaudio

Per Birra Peroni S.r.l.  
Presidente e Amministratore Delegato



Dott. Enrico Galasso